



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 luglio 2009

Deliberazione n. 3/2009

OGGETTO: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), artt. 22 e 41 delle Norme di Attuazione: espressione di parere di compatibilità con la pianificazione di bacino della modificazione del I° stralcio (*Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi*) del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE) della Regione Piemonte (di cui alla L.R. 26 aprile 2000, n. 44) adottata con DGR n. 1-8667 del 28 aprile 2008.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po*";
- la L. R. Piemonte 26 aprile 2000 n. 44, recante "*Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- in particolare, l'art. 30 della suddetta legge regionale;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*";



- in particolare, l'art. 1 del suddetto Decreto, relativo a "Autorità di bacino di rilievo nazionale";

RICHIAMATE

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 27 – 1247 del 6 novembre 2000, recante "Approvazione del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, ai sensi dell'art. 30, L.R. 44/2000";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico" (PAI);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 24 – 13678 del 18 ottobre 2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 1 – 8667 del 28 aprile 2008, recante una "Modifica alle Norme di indirizzo del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive";

PREMESSO CHE

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- la citata legge n. 183/1989 ha previsto, in particolare, che per ciascun bacino idrografico di rilievo nazionale sia elaborato un specifico *Piano di bacino*, lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Tale Piano ha valore di Piano territoriale di settore e la sua elaborazione (che può essere condotta per stralci a norma dell'art. 17, comma 6ter della legge medesima), per i bacini idrografici nazionali, è stata attribuita alla competenza di Autorità di bacino appositamente costituite;
- con DPCM 10 agosto 1989, in particolare, è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;
- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall'art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493; detto Piano persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- l'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e) della legge 183/1989, il Piano di bacino deve contenere la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- in adempimento della disposizione di legge di cui al punto precedente, l'art. 22, comma 1 e l'art. 41, comma 4 delle Norme di Attuazione (elaborato n. 7) del PAI



stabiliscono che i Piani di settore in materia di attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità di bacino, la quale esprime un parere di compatibilità degli stessi con la pianificazione di bacino;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- l'art. 30, comma 1 della L. R. Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 prevede che *“la Regione predispose le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei piani provinciali di settore dell'attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione”*;
- ai sensi della norma di cui al punto precedente, la Regione Piemonte ha approvato, con Deliberazione della Giunta regionale n. 27 – 1247 del 6 novembre 2000, il *“Documento di Programmazione delle Attività Estrattive”* (di seguito brevemente definito DPAAE);
- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, nella seduta del 13 marzo 2002, ha esaminato il citato DPAAE, esprimendo con Deliberazione n. 10/2002 parere favorevole, subordinato al recepimento delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al parere medesimo;
- successivamente la stessa Regione, con DGR n. 24 – 13678 del 18 ottobre 2004, ha provveduto a specificare ulteriormente le modalità di analisi utili alla valutazione di compatibilità dei singoli progetti, in attesa dell'approvazione dei Piani per le Attività Estrattive Provinciali (PAEP) per tutto il territorio piemontese;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del suddetto art. 30, comma 1 della L. R. 26 aprile 2000, n. 44 la Regione Piemonte ha adottato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8667 del 28 aprile 2008, una modifica alle *“Norme di indirizzo”* del DPAAE, relativa al comparto *“Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi”* stabilendo, in particolare, che i divieti previsti al comma 6 dell'art. 14.4.2 e al comma 18 dell'art. 14.6.2 dei *“Quadri di riferimento normativi”* per gli Ambiti (Province) astigiano e cuneese siano mantenuti per la Fascia fluviale A e disapplicati con riferimento alla Fascia fluviale B;
- in conseguenza della modifica di cui al precedente punto, il testo dei suddetti commi è così riformulato: *“..Pertanto nella fascia A, delimitata dal PAI, lungo il Tanaro nel tratto compreso tra la confluenza con la Stura di Demonte e Rocchetta Tanaro, non sono consentite nuove cave in carenza degli strumenti di pianificazione previsti dall'art. 4, comma 3”*;
- la suddetta DGR è stata successivamente trasmessa a questa Autorità di bacino per l'espressione del parere di compatibilità di cui ai citati artt. 22 e 41 delle NA del PAI;

CONSIDERATO, PERALTRO, CHE

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;



- l'art. 63 del medesimo Decreto, dal canto suo, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso (unitamente alla conferma delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 alla Deliberazione 10/2002 del Comitato Istituzionale, come specificate dalla DGR Piemonte n. 24-13678 del 18 ottobre 2004) da parte del Comitato Tecnico nella seduta del 24 marzo 2009;

RITENUTO

- di accogliere il parere espresso dal Comitato Tecnico e, pertanto, di farlo proprio;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto,

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e dell'art. 41, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, si esprime parere favorevole in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino della modifica alle "Norme di indirizzo" del DPAA della Regione Piemonte, relativa al comparto "Inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout – venant per riempimenti e sottofondi", di cui alla DGR n. 1 – 8667 del 28 aprile 2008.
2. Sono altresì confermate, per le nuove proposte di attività estrattiva entro la Fascia B negli Ambiti Astigiani e Cuneesi, le disposizioni già stabilite nell'Allegato I della Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 10 del 13 marzo 2002, così come



- specificate nella DGR Piemonte n. 24 – 13678 del 18 ottobre 2004.
3. Nell'ambito della stima del fabbisogno inserita nei Piani per le Attività Estrattive Provinciali (PAEP) in corso di elaborazione si dovrà, in ogni caso, tenere conto della quota parte già soddisfatta tramite i quantitativi derivanti dalle modifiche di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei quantitativi già previsti ed individuati a livello regionale.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

(On. le Roberto Menia)

